

ANTIMAFIA: Consiglio di Stato, Sezione Terza, Ordinanza, 28 febbraio 2025, n. 789

1. Antimafia -Interdittiva -Appello cautelare - Riforma dell'impugnata ordinanza di accoglimento della tutela cautelare ad tempus, fino alla data di pubblicazione della decisione del giudice della prevenzione – Rigetto – Ragioni.

. << -ritenuto, alla luce della pur sommaria delibazione propria della fase cautelare, che l'ordinanza impugnata vada allo stato confermata tenuto conto, da un lato, della imminente celebrazione del merito, avanti Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, la cui udienza è fissata per il giorno 25 giugno 2025 e, dall'altro, per l'effettivo pregiudizio allegato relativamente ai contratti da sottoscrivere, la cui sospensione sarebbe venuta meno a seguito della ordinanza in questa sede gravata>>

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti gli avvocati, come in atti;

-ritenuto, alla luce della pur sommaria delibazione propria della fase cautelare, che l'ordinanza impugnata vada allo stato confermata tenuto conto, da un lato, della imminente celebrazione del merito, avanti Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, la cui udienza è fissata per il giorno 25 giugno 2025 e, dall'altro, per l'effettivo pregiudizio allegato relativamente ai contratti da sottoscrivere, la cui sospensione sarebbe venuta meno a seguito della ordinanza in questa sede gravata;

-che l'appello cautelare deve essere, perciò, respinto, con compensazione delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 997/2025), proposta dal Ministero dell'interno.

Spese della fase cautelare compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della società appellata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Pescatore, Presidente FF

Nicola D'Angelo, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

Luca Di Raimondo, Consigliere